

## PROTOCOLLO D'INTESA

Per la collaborazione in attività nei settori delle acque interne e della biodiversità

### TRA

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare con sede legale in 90123 Palermo, Via Archirafi 22, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM)  
C.F. 80023730825 – P.I. 00605880822

qui rappresentata dal Direttore, professor Attilio Sulli, nato a Palermo il 13/08/1966, c.f. SLL TLL 66m13 G273N (d'ora in poi indicata come "UNIPA")

### E

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Siciliana (ARPA Sicilia), con sede legale in 90149 Palermo, Lungomare Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt,  
C.F. 97169170822 - P.I.05086340824

legalmente rappresentata - giusta nomina di cui al D.A. n. 037/GAB del 04/03/2021 - dal Direttore Generale dott. Vincenzo Infantino, nato a Palermo il 10.01.1959 (d'ora in poi indicata come "ARPA")

### PREMESSO CHE

- > ARPA Sicilia, istituita dall'art. 90 L.R. 6/2001 e s.m.ed i., possiede tra i suoi compiti istituzionali lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle matrici ambientali con il fine di valutarne lo stato di qualità ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m. ed i. oltre che di promuovere e condurre attività di ricerca di base ed applicata, di sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici ai sensi della legge 132/2016;
- > Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) costituito nel Gennaio 2011 le cui attività di ricerca vertono su una visione integrata dell'interazione tra comparto biotico e abiotico per la valutazione degli effetti della variabilità naturale e antropica sugli assetti della biodiversità.
- > ARPA Sicilia e UNIPA sono istituzioni unite da comuni interessi culturali e di ricerca e concordano nell'attuare un programma di cooperazione scientifica e accademica con l'obiettivo di promuovere e attuare le attività di ricerca delle rispettive istituzioni nel settore del Monitoraggio dello stato dell'ambiente e degli ecosistemi anche acquatici.
- > A tal fine si rende necessario formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
- > VISTO lo schema di convenzione approvato con DDG ARPA Sicilia n. 392 del 15/09/2021

### TUTTO CIÒ PREMESSO

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 Premesse

Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo") e vincolano le Parti alla loro osservanza.

## **ART. 2 Attività**

Con il presente Protocollo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione su basi scientifiche che riguarderà le seguenti attività:

- > promozione ed attuazione di iniziative di ricerca di base e applicata sulle materie oggetto del presente protocollo;
- > monitoraggio della biodiversità nelle aree di interesse scientifico e di elevata valenza ambientale, anche in ambito degli ecosistemi acquatici terrestri;
- > analisi e monitoraggio delle attività antropiche che possono costituire una minaccia per la conservazione della biodiversità e la possibilità di stimare futuri scenari di impatto in caso di perturbazioni ambientali e antropogeniche;
- > realizzare campagne congiunte di raccolta dati ambientali, biologici ed ecologici basate sulla partecipazione dei cittadini e sulle attività dei ricercatori;
- > rendere disponibili e mettere a sistema le informazioni acquisite sullo stato della biodiversità, sulla gestione degli habitat e sulle minacce per contribuire allo sviluppo della sensibilità dei cittadini e alla progettazione di misure di gestione nelle aree preposte a vincoli di tutela;
- > partecipazione congiunta a bandi locali, regionali, nazionali ed europei per il reperimento di fondi di ricerca e di gestione delle aree di interesse scientifico;
- > ricerca di ogni altra possibile sinergia per lo sviluppo di pratiche innovative di ricerca e di nuove prassi gestionali, ivi comprese quelle di acquacoltura in bacini di acque interne

L'attività di collaborazione tra le parti, per singoli progetti e/o settori di attività, sarà regolato da specifici progetti operativi sottoscritti tra i rappresentanti legali delle parti stesse.

## **ART. 3 Impegni comuni**

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità. Le Parti, nell'attuazione del presente Protocollo, faranno riferimento alle rispettive risorse professionali e strumentali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci di previsione.

In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, sulla base della legislazione vigente, all'informazione e formazione del personale coinvolto nelle iniziative, pur restando a carico di ciascuna Parte di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

I Contraenti congiuntamente o individualmente cercheranno sovvenzioni di enti e organizzazioni nazionali o internazionali per finanziare le attività pianificate. Nessuna attività sarà iniziata, portata avanti o a termine senza il necessario supporto finanziario o un specifico accordo scritto pertinente a tali attività.

I meccanismi di finanziamento saranno individuati caso per caso.

## **ART. 4 Copertura spese**

La realizzazione delle attività di cui al precedente Articolo 2 non prevede oneri reciproci di natura economica e non possono in alcun caso essere posti a carico dell'altra Parte i costi derivanti da specifici progetti ed eventi necessari all'esecuzione del presente Protocollo. Parimenti dicasi per eventuali costi vivi necessari alla realizzazione di materiali promozionali, che saranno sostenuti da ciascuna Parte per quanto di propria pertinenza.

### **ART. 5 Pubblicazioni**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

### **ART. 6 Utilizzo loghi**

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art. 2 del presente atto, richiederà il consenso scritto della parte interessata.

### **ART. 7 Durata e recesso**

Il presente accordo entrerà in vigore dalla sottoscrizione ed avrà validità per un periodo di 5 (cinque) anni. Sarà rinnovato o modificato per mezzo di una comunicazione scritta approvata dai consigli istituzionali degli enti. I Contraenti possono recedere dal presente accordo per mezzo di comunicazione scritta sei mesi prima della scadenza. In caso di risoluzione anticipata i progetti avviati nella sua cornice continueranno fino alla loro conclusione.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 3 mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera indirizzo pec dell'Università e pec Arpa Sicilia.

### **ART. 8 Sicurezza sul lavoro**

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Gli obblighi previsti dall'art.26 del D. Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

### **ART. 9 Rapporti con terzi**

Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in

relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalle Parti nell'ambito del presente Protocollo, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.

#### **ART. 10 Registrazione**

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii., ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

#### **ART. 11 Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento di dati personali.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti nel presente Protocollo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza (Art. 32).

#### **ART. 12 Modifiche all'accordo**

Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto e potranno avvenire, oltre che per lettera o per posta elettronica e si intenderanno validamente ed efficacemente eseguite a ricevimento delle stesse. Restano salve le disposizioni che prevedono l'utilizzo di raccomandate con avviso di ricevimento.

Le parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Protocollo, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie, rispettivamente ai seguenti indirizzi:

Distem, Via Archirafi n. 22, 90123 PALERMO PEC [distem.unipa@legalmail.it](mailto:distem.unipa@legalmail.it)

Arap Sicilia, Lungomare Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt , località Addaura, 90149 PALERMO PEC [arpa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpa@pec.arpa.sicilia.it)

#### **ART. 13 Responsabili del protocollo**

Ciascuna delle parti indica un referente dell'accordo. Al referente compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutive della convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività contenute.

I Responsabili scientifici del presente Protocollo sono:

MARIA GIOVANNA PARISI per il DISTEM [mariagiovanna.parisi@unipa.it](mailto:mariagiovanna.parisi@unipa.it)

GIOVANNI VACANTE per l'ARPA SICILIA [gvacante@arpa.sicilia.it](mailto:gvacante@arpa.sicilia.it)

Il Direttore del DiSTEM  
Attilio Sulli

Il Direttore di ARPA Sicilia  
Vincenzo Infantino